ELEMENTI FONDAMENTALI DI UNA CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO

La nota ministeriale del 5 aprile 2013 in materia di programmazione del personale ha precisato che il Ministero autorizzerà esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti esterni che rispettino le seguenti indicazioni:

“*Convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori) attestante la tipologia di contratto finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento del finanziamento nonché, in caso di versamento pluriennale, le relative garanzie a copertura del finanziamento. Tale convenzione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato*”.

Qualora il finanziamento del ricercatore sia nell’ambito di una convenzione più ampia di contenuti è necessario indicare sia l’importo complessivo del finanziamento sia quello specificatamente destinato alla copertura dei costi di ricercatore.

Si riporta nel seguito un facsimile di convenzione con **indicazione in azzurro** degli elementi fondamentali sopracitati.

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO

TRA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del Suo rappresentante/Presidente Prof. ……………, nato ………. il ………, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Istituto e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del

E

Il Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’Università degli Studi di Firenze, con sede legale in ……….Viale ……....., di seguito denominato Dipartimento, C.F. 80007010376, rappresentato dal Direttore Prof.…………., nato ………….. il ………….., domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREMESSO**

* che (**inserire le motivazioni che giustificano l’interesse al finanziamento di un posto)**
* tutto ciò premesso ed atteso

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**ART. 2**

2.1 - Oggetto della presente Convenzione è il finanziamento, **per un periodo di tre anni**, da parte del \_\_\_\_\_\_\_ di **un posto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, tempo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nel settore scientifico-disciplinare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (descrizione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), settore concorsuale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (descrizione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**2.2 - L’importo complessivo del finanziamento è pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di cui destinato a finanziare il posto di ricercatore di cui al punto 2.1, pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)**

2.3 – Nel caso di proroga del contratto, disposta ai sensi dell’art. 24 comma 9-ter introdotto dal comma 635 dell’art 1 della Legge 205/2017, per il periodo di astensione obbligatoria per maternità di cui all’art. 16 del D.Lgs. 151/2001, il costo del contratto è carico del fondo appositamente costituito all’interno del bilancio di Ateneo come previsto dall’art. 20 del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato.

**ART. 3**

3.1 - Il suddetto posto a tempo determinato sarà bandito dall’Università mediante procedura selettiva ai sensi della vigente normativa in materia. In relazione a ciò il Dipartimento assicura tutte le attività necessarie all’attivazione da parte dell’Università delle procedure per l’assunzione.

3.2 - Nell’ipotesi in cui il neoassunto con copertura dei costi retributivi a carico della presente Convenzione, nell’esercizio dei suoi diritti, cessi per qualsivoglia ragione dal servizio, la Convenzione si risolverà di diritto per la parte che riguarda tale rapporto, fatti salvi gli effetti già prodotti.

3.3 - La stipula della presente Convenzione non obbliga l’Università all’assunzione del personale ricercatore nell’ipotesi di impedimenti giuridici all’assunzione stessa; in tal caso, se l’impedimento giuridico è di carattere temporaneo, l’efficacia della Convenzione viene sospesa e la sua durata viene prorogata per un periodo pari a quello di permanenza dell’impedimento all’assunzione. Se, al contrario, l’impedimento è di carattere definitivo, la Convenzione si risolverà di diritto e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ non sarà più tenuto all’erogazione del finanziamento di cui all’art. 2 della presente Convenzione in proporzione all’impedimento e, per l’effetto, l’Università sarà tenuta a restituire le somme eventualmente ricevute e non utilizzate.

**ART. 4**

**4.1 - Il finanziamento, pari ad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- come previsto all’art. 2, verrà corrisposto all’Università \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(inserire le modalità di pagamento e le eventuali garanzie)[[2]](#footnote-2).**

**ART. 5**

Il ricercatore svolgerà la sua attività nell’ambito della ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in particolare ai fini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, secondo un programma concordato tra il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e il Direttore del Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dell’Università, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

**ART. 6**

La presente Convenzione ha la durata di tre anni soggetto a eventuale proroga pari al periodo di astensione obbligatoria per maternità prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 151/2001 come disposto ai sensi dell’art. 24 comma 9-ter introdotto dal comma 635 dell’art 1 della Legge 205/2017.

**ART. 7**

Per qualsiasi controversia legata all’applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

**ART. 8**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/10/1986 n. 131.

Per il Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Direttore

Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Presidente

Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **l’importo destinato alla copertura del costo triennale del contratto, è individuato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento dell’Università degli Studi di Firenze in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 467 del 16 aprile 2019 (il costo triennale dell’amministrazione è pari ad euro 146.782,12 per il tempo pieno e euro 108.694,39 per il tempo definito).** [↑](#footnote-ref-1)
2. **L’art. 5, comma 4, del Regolamento in materia prevede “*Il finanziatore, nel caso in cui non versi l’intero importo all’atto della stipula della convenzione, è tenuto a presentare adeguata garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Sono esentate dalla presentazione della fideiussione le Aziende Ospedaliero-Universitarie che concorrono con l’Ateneo alla programmazione integrata*”.** [↑](#footnote-ref-2)